Spedizione in abbonamento postale — Anno 94° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 5 settembre 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 203 DEL 5 SETTEMBRE 1953:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32: **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 3, 7 e 10 agosto 1953. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate dal 3 al 10 agosto 1953. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1953. — **Comune di Varese:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni Girolamo Frassine - Vini del Garda, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 19 agosto 1953. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'11 agosto 1953. — **Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908:** Obbligazioni sorteggiate il 10 agosto 1953. — **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 agosto 1953.

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 3 ottobre 1952
registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1953
registro n. 72 Presidenza, foglio n. 356

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BOERI Enzo di G. Battista e di Marticelli Pierina, da Milano, classe 1914, tenente medico di complemento, partigiano combattente. — Durante la lotta di liberazione volontariamente si offriva per rischiosi compiti informativi. Inviato in missione nel territorio occupato dai tedeschi e preso contatto con gli esponenti della Resistenza, si dimostrava organizzatore di grande valore rendendo servizi vivamente apprezzati. Insistentemente ricercato dalle SS., che già avevano imprigionati i suoi congiunti e devastata la sua abitazione, continuava imperterrito nell'assolvimento delle sue mansioni. Arrestato teneva esemplare contegno sino a che veniva liberato da una formazione partigiana. — Piemonte-Lombardia, marzo 1944-aprile 1945.

PIROGOV Victor di Panvej e di Vera Davidenco, da Rostov (Russia), classe 1918, tenente U.R.S.S., partigiano combattente. — Prigioniero di guerra in Italia, sottrattosi dopo l'armistizio alla cattura da parte delle forze armate germaniche, partecipava arditamente alla lotta di liberazione fornendo ripetute e belle prove di capacità, di decisione e di coraggio. Particolarmente si distingueva alla testa di una compagnia di partigiani che noverava numerosi suoi connazionali, il 10 aprile 1945 sostenendo a lungo, sotto intenso fuoco, un duro assalto di truppe tedesche. Contrattaccava, poi, di iniziativa mettendo in fuga con brillante slancio, l'avversario. — Zona di Modena e di Reggio Emilia, settembre 1943-aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

RANOCCHI Luigi di Stanislao e di Menegaldo Giuseppina, da Tavoleto (Pesaro), classe 1921, partigiano combattente. — Studente universitario, animato da vivo amore di patria, subito dopo l'armistizio partecipava con grande slancio alla lotta di liberazione segnalandosi per ardito comportamento e rendendo servizi molto apprezzati nel campo informativo. Particolarmente si distingueva al giungere degli alleati sulla linea gotica compiendo ardite missioni informative e di collegamento nel settore di Sassocorvaro. Scoperto da una pattuglia tedesca si difendeva strenuamente e riusciva a sottrarsi con lunga marcia dovendo, però, attraversare un campo minato e riportando grave mutilazione. — Zona di Urbino, 18 settembre 1944.

(3527)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 642.

Approvazione del nuovo statuto organico della fondazione « Maggiore medaglia d'oro Luigi Coralli ».

N. 642. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico della fondazione « Maggiore medaglia d'oro Luigi Coralli ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 140. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 643.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giuseppe dei Morenti, in frazione Crescenzago del comune di Milano.

N. 643. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 11 ottobre 1941, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe dei Morenti, in frazione Crescenzago del comune di Milano; viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia e la stessa viene autorizzata ad accettare una donazione disposta dall'Opera Pia delle chiese e case parrocchiali povere.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 14. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 644.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione « Opera del Divino Amore », in Vische (Torino).

N. 644. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione « Opera del Divino Amore », in Vische (Torino), eretta canonicamente con decreto del Vescovo di Ivrea in data 24 giugno 1948 e viene autorizzata l'accettazione da parte dell'Ente della donazione Tonello, consistente in un complesso immobiliare valutato L. 1.200.000 e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* · AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 12. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 645.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Gaetano, in frazione Acquacalda del comune di Lipari (Messina).

N. 645. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Lipari in data 24 dicembre 1952, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di San Gaetano, in frazione Acquacalda del comune di Lipari (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1953
Atti del Governo, registro n 78, *foglio n.* 159. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 646.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale dei Cappuccini, in Rutigliano (Bari).

N. 646. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale dei Cappuccini, in Rutigliano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1953
Atti del Governo, registro n 78, *foglio n.* 160. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1953.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Taranto e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Taranto, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Passarelli prof. Umberto, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Carucci dott. Anastasio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Di Lullo ing. Giuseppe, rappresentante del Genio civile;

Acquaviva avv. Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Nico dott. Giuseppe, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Dell'Aglio Antonio, Blasi Cataldo, Silvestrini Alberto, Conte Angelo, Testa Giuseppe, Scognamiglio Generoso e di Noia Vincenzo, rappresentanti dei lavoratori;

De Franco rag. Delizar, Macchitella Silvestro, Perrone Edmondo e Larato rag. Domenico, rappresentanti dei datori di lavoro;

Cavani Bruno, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1953

(4409) *Il Ministro*: RUBINACCI

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1953.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 8 novembre 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Venezia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Venezia, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Filippi dott. Luigi, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Iacobi dott. Cesare, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Maraffi dott. Giovanni, rappresentante del Genio civile;

Jannotta Federico, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Piva dott. Francesco, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Capuzzo Guido, Angelin Gastone, Negrini Armando, Marchignani Walter, Negrini Giuseppe, Frare Giordano e Grandi Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Boccolini Giulio, Mussato Augusto, Bellocchio avv. Domenico e Lepscky Oscar, rappresentanti dei datori di lavoro;

Migliorini Marco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(4389)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1953.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Palermo e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Palermo, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Romano dott. Bartolomeo, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Fatta Salvatore, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Zancla ing. Giuseppe, rappresentante del Genio civile;

Benso dott. Camillo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Ferrara prof. Antonino, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura:

Muccioli dott. Antonino, Randazzo prof. Francesco, Grasso Giuseppe, Di Piazza dott. Natale, Miceli Giuseppe, Romano Antonino e Sanzo Francesco, rappresentanti dei lavoratori;

Ravetto ing. Mario, Zappalà rag. Salvatore, Blandino dott. Francesco e Guarino Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Schicchi Innocenzo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(4390)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1953.

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Livorno, approvato con regio decreto 7 maggio 1899, n. 2795;

Visto il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 3 aprile 1905, n. 3113;

Visto il secondo elenco suppletivo approvato con regio decreto 7 gennaio 1929, n. 13776, modificato con regio decreto 13 marzo 1930, n. 12103;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1950, n. 6530, col quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del terzo elenco suppletivo;

Visto lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Livorno;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema del quarto elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della prefettura di Livorno;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Livorno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 agosto 1953

Il Ministro: SPATARO

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Livorno

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
248	Sorgente dei Menchi	—	Collesalvetti	L'intera resa idrica della sorgente.
249	Acque sotterranee	—	Id.	Le falde idriche ricadenti nel territorio comunale escluse le località denominate: Parrana San Giusto Parrana San Martino e Castell'Anselmo.
250	Id.	—	Livorno	Le falde idriche ricadenti nella linea di confine tra il comune di Livorno e quello di Pisa fino a Stagno Ponte Ugione e nella linea di confine col comune di Collesalvetti fino alla località Valle Benedetta Villa Rodecanacchi Monterotondo - Antignano.
251	Id.	—	Rosignano M. Cecina Bibbona Castagneto C.	Caletta Croce di Popolo Poggetti Limite della provincia di Livorno con quella di Pisa verso sud fino alla località Fornacine Bibbona La Ripa Bolgheri località Magazzino Castagneto C. - Torre Donoratico - Monte Gabbro Podere dei Pianoli fino al confine col comune di San Vincenzo.
252	Id.		San Vincenzo	Le falde idriche ricadenti nel territorio comunale escluse le località: Bartoli e Monte Calvi.
253	Acque sotterranee. Entro i limiti planimetrici a fianco segnati si comprendono tutte le acque sotterranee che non sono state comprese al n. d'ord. 243 del precedente elenco n. 3 delle acque pubbliche e cioè: *a*) le acque sotterranee scorrenti dal piano di campagna alla quota 35; *b*) le acque sotterranee al disotto della quota 50.		Piombino e Campiglia	Torrente Mozza Litorale Tirrenico fino alla foce Vecchio Cornia Strada Piombino-San Vincenzo fino a Torraccia confine tra il comune di San Vincenzo ed i comuni di Piombino e Campiglia fino alla via Aurelia Via Aurelia fino alla Puledraia Strada per Suvereto fino a Cafaggio Boviccione Fiume Cornia Campo ai Mori Poggio alla Querce Rio Riferrato Podere Bottacina Strada per Vignale Via Aurelia Torre Mozza.
		ISOLA D'ELBA		
254	Acque sotterranee	—	Portoferraio	Carpani Le Foci Località San Giovanni - Carpani.
255	Id.	—	Capoliveri	Delimitazione del comprensorio del Piano di Mola.
256	Sorgente le Paffe	—	Rio Marina	Località Cavo.

(4155)

Visto, *il Ministro*: SPATARO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Sorgente Pliniana »

Con decreto n. 593 del 30 luglio 1953, la Società anonima Bagni di Bormio è autorizzata a continuare la libera vendita dell'acqua minerale denominata « Sorgente Pliniana » che sgorga nel territorio del comune di Bormio (Sondrio), contrassegnando le bottiglie con una nuova etichetta che ha le seguenti caratteristiche: è stampata in litografico a tre colori su carta bianca, formato cm. 15 x 12.

Nel centro in alto spiccano le parole: « Fonti di Bormio Sorgente Pliniana Bormio Bagni Alta Valtellina Italia », in bianco su fondo rosso; di seguito in carattere nero « da tavola » ed in carattere rosso « naturalmente fluorata ». Sotto le diciture: « Minerale effervescente antilitiaca antiurica anticatarrale digestiva potentemente radioattiva favorisce il ricambio ». Il tutto è racchiuso fra rami e foglie di alloro e limitato in basso da un nastro verde attorcigliante gli estremi dei rami di alloro, con impressa la dicitura « Concessione perpetua della S. p. A. Bagni di Bormio proprietaria degli stabilimenti termali ed Alberghi Grande Albergo Bagni Nuovi di Bormio m. 1340 s. m. Albergo Bagni Vecchi e Belvedere m. 1410 s. m. ».

Sotto il nastro verde, stampati in rosso, gli estremi dei decreti di autorizzazione sanitaria ed in nero « Tappi e Bottiglie sterilizzati ».

In fondo a caratteri bianchi su una striscia rossa: « Concessionaria esclusiva per l'imbottigliamento e la vendita: Fonti minerali di Bormio S. p. A. Stabilimento Bormio Bagni sede Milano, via Fontana 18 ».

Ai lati, limitati da una sottile riga rossa, vi sono due rettangoli, di cui quello di sinistra riporta i risultati analitici dell'analisi chimica eseguita dal prof. Bragagnolo dell'Istituto di idrologia medica della Università di Milano e degli esami batteriologici eseguiti dal prof. Giovanardi, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Milano e dal prof. Cambosu direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Parma; in fondo, a caratteri marcati: « Addizionata di gas acido carbonico ». Nel rettangolo di destra sono riportate le costanti chimico-fisiche, la radioattività ed il contenuto in fluoro, come da esami fatti dai proff. Seppilli e Bragagnolo.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al decreto.

(4364)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

24° Ammortamento delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo

Si notifica che il giorno 25 settembre 1953, in Roma, alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, a norma dell'art. 7 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1938, si procederà al sorteggio per il 24° ammortamento delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo, emesse dalla Società anonima bergamasca per la costruzione e l'esercizio di autovie, con sede in Bergamo, ed assunte dallo Stato in forza della convenzione 3 marzo 1938, approvata con regio decreto legge 12 maggio 1938, n. 804.

Conformemente al piano di ammortamento saranno estratti numero 283 titoli di una obbligazione, n. 161 da cinque obbligazioni, n. 48 da dieci obbligazioni e n. 11 da venticinque obbligazioni.

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1953

Il direttore generale SALIMEI

(4308)

MINISTERO DEL TESORO

~~DIREZIONE GENERALE DEL TESORO~~

ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO

PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 201

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 4 settembre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,93	631,75
» Firenze	624,90	630 —
» Genova	624,90	632 —
» Milano	624,91	631,50
» Napoli	624,90	631,10
» Palermo	624,90	632 —
» Roma	624,89	631,50
» Torino	624,90	628 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,90	631,80

Media dei titoli del 4 settembre 1953

Rendita 3,50 % 1906	63,90
Id 3,50 % 1902	59,70
Id. 3 % lordo	70 -
Id. 5 % 1935	94.45
Redimibile 3,50 % 1934	77,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,25
Id. 5 % 1936	90,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,575
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	97,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,35

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 4 settembre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	631,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12.50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Egitto	»	1794.55	» lira egiziana
Francia	»	1 785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142 90	» franco svizzero

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data 1° luglio 1953 è stato istituito il servizio fonotelegrafico nelle frazioni Gallo, Poggio Filippo, Roccacerro e Tremonti di Tagliacozzo (L'Aquila).

(4366)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Lorenzago Cadore

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1953, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 194, è stato approvato, con le modifiche e le integrazioni indicate nelle premesse di detto decreto e con le prescrizioni relative al regolamento edilizio, il cui accertamento resta demandato alla Sezione urbanistica presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, il piano regolatore generale del comune di Lorenzago Cadore.

Copia conforme di tale decreto e degli atti del piano sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(4334)

Ulteriore proroga al termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Portomaggiore

Con decreto Minsteriale 28 agosto 1953, n. 1551, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Portomaggiore, approvato con decreto Ministeriale 30 novembre 1946, e prorogato con decreto Ministeriale 30 novembre 1948, è ulteriormente prorogato fino al 30 novembre 1956.

(4381)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Revoca di decorazione al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale in data 29 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1948, registro n. 12 Marina, foglio n. 88, per la parte relativa alla sanzione del conferimento a favore del capo meccanico di 3ª classe Cremese Danilo fu Luigi e di Franzolini Santa, nato a Udine il 14 agosto 1912, matricola 26307, della croce al valor militare « sul campo » (30 mesi d'imbarco su siluranti), effettuato dal capo di Stato Maggiore della marina, con determinazione 15 aprile 1945;

Considerato che con regio decreto in data 29 marzo 1943, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1943, registro n. 6 Marina, foglio n. 35, è stata sanzionata per lo stesso fatto d'armi, a favore del sottufficiale sopraindicato altra croce al valor militare « sul campo » (30 mesi d'imbarco su siluranti), concessa dal capo di Stato Maggiore della marina, con determinazione 18 febbraio 1943;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato, per la parte riguardante il capo meccanico di 3ª classe Cremese Danilo fu Luigi e di Franzolini Santa, nato a Udine il 14 agosto 1912, il decreto Presidenziale in data 29 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1948, registro n. 12 Marina, foglio n. 88, citato nella premessa del presente decreto, relativo al sanzionamento della croce al valor militare « sul campo », concessa con determinazione 15 aprile 1945, dal capo di Stato Maggiore della marina.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1953
Registro n. 3 Difesa-Marina, foglio n. 216. — AMATI

(4202)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Berra e Iolanda di Savoia (Ferrara), della estensione di ettari 611, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 15 maggio 1950, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1956.

(4333)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cremona, dell'estensione di ettari 20, compresa nel comune di Paderno Ponchielli, delimitata dai seguenti confini

nord: roggia e strada Acqualunga Casellarossa-Paderno;

sud: strada comunale e campestre roggia Gabbriella;

ovest: roggia Rione e strada campestre;

est: strada Cascina Casellarossa fino all'incrocio roggia Zappa e Mombasca.

Fino al 31 dicembre 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Alessandria, dell'estensione di ettari 340 circa, compresa nei comuni di Pietramarazzi e Pavone, delimitata dai seguenti confini.

nord: strada comunale della Serra o delle Frasche e strada vicinale Montalbano;

est: strada comunale Pietramarazzi-Bassignana e strada comunale delle Rocche;

sud strada Cerca o dei Rovinati, da Valle San Bartolomeo-Bassignana abitato Pietramarazzi, strada comunale Pietramarazzi-Montecastello;

ovest: strada vicinale delle Frasche e strada comunale della Costa.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Alessandria, dell'estensione di ettari 100 circa, compresa nel comune di Casale Monferrato, delimitata dai seguenti confini:

argine demaniale 2ª categoria; sponda sinistra del fiume Po; zona di ripopolamento e cattura di Casale Monferrato e Coniolo.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Alessandria, dell'estensione di ettari 606 circa, compresa nei comuni di Ottiglio ed Olivola, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada comunale Sant'Orsola;

est: strada comunale Moleto-Tavelle, strada comunale della Lucca e strada provinciale di Ottiglio-Casale;

sud: strade comunali Gambaloita, Ottiglio, Vignale e Gorgo;

ovest: abitato di Ottiglio; strada provinciale Ottiglio-Casale e strade comunali Casorzo e Montessino.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 120 circa, compresa nel comune di Roccadebaldi, frazione Crava, delimitata dai seguenti confini

torrente Pesio fino al confine del comune di Mondovì-Roccadebaldi; da qui in linea retta fino a San Quirico; strada poderale San Quirico-Crava; strada Crava-Roccadebaldi fino al ponte sul torrente Pesio; torrente Pesio.

(4330)

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Varese, dell'estensione di ettari 460, compresa nei comuni di Sesto Calende e Mercallo, delimitata dai seguenti confini:

nord: dal colle Pignone, sentiero per Mercallo;
ovest: dall'incrocio strada per Oneda, fino a Oneda;
sud: da Oneda a Oriano;
est: da Oriano al colle Pignone.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Varese, dell'estensione di ettari 64 circa, compresa nei comuni di Casalzuigno e Cuvio, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada provinciale Luino-Cittiglio;
sud: canale ora fiume Boesio;
ovest: strada di Pessino;
est: torrente San Gottardo.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Varese, dell'estensione di ettari 200 circa, compresa nel comune di Gemonio, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada provinciale della Valcuvia;
sud: strada comunale Gemonio-Azzio-Cuvio;
est: confine del comune di Cuvio, indi strade campestri;
ovest: strade campestri, dalla strada comunale Gemonio, all'abitato di Brenta.

(4347)

Proroga di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 13 agosto 1952, nella zona di Campello sul Clitunno (Perugia), dell'estensione di ettari 650, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

(4399)

REGIONE SICILIANA

Decreto dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 38 del 18 luglio 1953:

DECRETO 3 luglio 1953 (276).

Estensione alla zona del Comprensorio di bonifica « Borgo Cascino », non considerata nel piano generale, delle direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura della zona non consorziata del Comprensorio di bonifica « Salso inferiore ».

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;
Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22;
Visto il decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 2/529 del 28 giugno 1952, con il quale è stato approvato il piano generale del Comprensorio di bonifica « Borgo Cascino »;
Visto il decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 6397/R.A. del 22 settembre 1952, con il quale sono state approvate le direttive fondamentali della trasformazione del l'agricoltura per la zona non consorziata del Comprensorio di bonifica « Salso inferiore »;

Considerato che, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel 4° comma dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, all'articolo 2 del decreto 22 settembre 1952, n. 6397/R.A. è stata stabilita la delimitazione dei terreni compresi nel perimetro della zona non consorziata « Salso inferiore »;

Che, a nord, tale delimitazione, anzichè seguire il perimetro della zona di acceleramento indicato nel piano generale di bonifica « Borgo Cascino », segue il perimetro del comprensorio omonimo, lasciando fuori la zona non considerata nel piano generale predetto;

Che, pertanto, si ritiene opportuno estendere a tale zona le direttive fondamentali della trasformazione stabilite per la zona non consorziata del Comprensorio di bonifica « Salso inferiore »;

Decreta:

Art. 1.

Alla zona del Comprensorio di bonifica « Borgo Cascino », non considerata nel piano generale di cui al decreto n. 2/529 del 28 giugno 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24 del 30 gennaio 1953 e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 55 del 27 settembre 1952, si estendono le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura della zona non consorziata del Comprensorio di bonifica « Salso inferiore », approvate con decreto n. 6397 del 22 settembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26 del 2 febbraio 1953 e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 58 del 9 ottobre 1952.

Art. 2.

Agli effetti di quanto stabilito nell'art. 1, il limite nord descritto all'art. 2 del decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 6397/R.A. del 22 settembre 1952, è modificato come segue:

A nord: da una linea che, limite del Comprensorio di bonifica del Salito, parte da Monte Calvario quota 575 presso l'abitato di Serradifalco e scende a raggiungere, in corrispondenza dello attraversamento dell'acquedotto delle Madonie, all'ingresso di Serradifalco, la strada statale n. 122 (Agrigentina). Segue verso est questa strada lasciando a destra l'abitato di San Cataldo, fino alle porte di Caltanissetta. Abbandona qui la statale 122 per volgere a nord e seguire per breve tratto, fino al bivio a quota 628 la statale 122-*bis* (Agrigentina).

Abbandona a questo punto il limite del Comprensorio di bonifica del Salito per seguire quello del Comprensorio di bonifica Cuti-Ciolino-Monaco-San Nicola, lungo il quale percorre, verso ovest la stradella che porta alla quota 649. Di qui per quota 694, a nord di Santa Flavia, raggiunge di nuovo la strada statale 122 (Agrigentina) all'uscita di Caltanissetta, alla quota 580, e la segue per Ponte Capodarso fino al Ponte su Morello, a quota 305 ove abbandona il limite del Comprensorio di bonifica Cuti-Ciolino-Monaco-San Nicola, per seguire quello del Consorzio di bonifica del Borgo Cascino. Scende ora verso sud seguendo il corso del fiume Morello fino alla confluenza di questo col fiume Salso, dove incontra il confine tra le provincie di Enna e Caltanissetta ed i Comuni omonimi. Scende lungo il Salso fino alla quota 257 e qui, abbandonando il confine provinciale, volge a sud con linea retta, per le pendici di Cugno Asparago, ad incontrare a quota 322 il bivio trazzerale tra Cugno Asparago e la contrada Iazzo Friddu.

Segue ora verso sud-est, la trazzera dell'ex feudo Marcato Bianco che, per quota 344, raggiunge, tra il km. 17 e 18 a circa 300 metri a sud della Cantoniera, la strada provinciale, da Ponte Capodarso a Pietraperzia. Segue questa strada e la abbandona a case Marcato Bianco, volge verso nord-est, fino a raggiungere il torrente Aiulo a quota 348 e lo risale per 250 metri.

Da qui segue una linea che passa per quota 374 e poi con linea sinuosa segue i costoni a sud della masseria Arcerà a quota 391. Segue ora verso sud-ovest e passando per quota 410 segue la trazzera ad est di quota 425 fino ad incontrare un sentiero che segue in direzione sud-est, fino a quota 470 circa, da dove volge a nord-est per raggiungere la cima del Cozzo Arcerà (quota 526). Più avanti scende verso sud-est e gira intorno alle pendici est di detto Cozzo per risalire con andamento vario verso nord-est, piegare verso est e scendere a sud-est lungo un ruscello fino a quota 438.

Da qui, passando per quota 471, segue il sentiero fin sotto il Cozzo Palombo e poi per circa 250 metri il vallone Quattro Finaite per dirigersi verso est lungo un affluente di detto vallone. Con andamento sinuoso raggiunge quota 594 e più oltre

fino a quota 705. Si dirige verso nord, passando per quota 492 e con andamento sinuoso arriva a quota 397, seguendo un affluente del vallone Sciòltalbino fino alla sua confluenza con il vallone Torcicoda a quota 340, e di qui risale, verso nord, il vallone Cateratta fino al Ponte del Barone (quota 465) dove incontra la strada statale n. 117 (centrale sicula) ed abbandona il limite del Consorzio di bonifica del Borgo Cascino, per seguire di nuovo quello del Comprensorio di bonifica Cuti-Ciolino-Monaco-San Nicola. La linea segue ora la strada statale n. 117 fino al varco Ramata dove abbandona il limite del Comprensorio di bonifica Cuti-Ciolino-Monaco-San Nicola, seguendo quello dell'Altesina e dell'Alto Dittaino, sempre lungo la strada statale per Portella Grottacalda, fino a circa metri 125 dal km. 127, tra questo ed il 126, dove abbandona la strada ed il limite del Comprensorio di bonifica dell'Alto Dittaino per seguire quello del Consorzio di bonifica del Caltagirone.

Correlativamente gli obblighi previsti dalle direttive della trasformazione dell'agricoltura per la zona predetta sono i seguenti:

Prima sottozona dei terreni costituenti fondi inferiori a 20 ettari.

Trattasi di terreni generalmente prossimi ai centri abitati, per i quali costituendo fondi di ampiezza inferiore a 20 Ha., non si impongono particolari obblighi.

Seconda sottozona dei seminativi asciutti con o senza alberatura:

1. *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 50 Ha.*

2. *Ordinamento colturale*: abolizione del riposo pascolativo e del ringrano. Il ringrano con cereali minori (orzo e avena) è tuttavia ammesso, eccezionalmente, nei cambiamenti di rotazione normalmente nei terreni di ottima fertilità, ovvero ancora in preparazione per la trasemina della sulla.

3. *Piantagioni legnose*: ove le condizioni di terreno e di clima lo consentano, dovrà destinarsi a colture arboree e arbustive, adatte alla zona, almeno il 5 % della superficie suscettibile di piantagioni, se trattasi di coltura specializzata ed almeno il 10 % se trattasi di coltura promiscua.

4. *Carico di bestiame*: allevare almeno 100 kg. di peso vivo di bestiame per ettaro di seminativo semplice o arborato. Per i fondi estesi più di 100 Ha il carico complessivo dovrà essere costituito per almeno la metà da bovini stabulati o semistabulati.

Ai fini del calcolo del carico di bestiame, gli equini dei compartecipanti, gli ovini ed i caprini in allevamento transumate si conteggiano in rapporto al periodo di permanenza nel fondo.

5. *Sistemazione idraulico-agraria*: eseguire opere di sistemazione superficiale tali da assicurare la stabilità della conservazione del suolo.

Tali opere possono consistere in fossi livellari, gradonamenti, terrazzamenti, colmatelle, fascie alberate, ecc., a secondo della natura, della pendenza e della destinazione del terreno.

I terreni soggetti a ristagni d'acqua, o, comunque, di difficile sgrondo, dovranno essere risanati mediante affossature aperte o coperte (drenaggio), per impedire i ristagni e consentire il rapido smaltimento delle acque.

6. *Fabbricati rurali*: costruire una casa di abitazione per una famiglia contadina per ogni 50 Ha di superficie.

L'abitazione dovrà rispondere ai requisiti igienici ed essere costituita almeno da tre vani, di cui uno per cucina con una superficie complessiva di mq. 65.

Per i fondi di ampiezza superiore a 100 Ha, situati a più di 5 km. da centri abitati, costruire dormitori in muratura per compartecipanti ed avventizi, nella misura di mq. 100 di superficie e coperta per ogni 100 Ha. La costruzione di abitazioni, in numero superiore a quanto fissato nel 1° comma, diminuisce in proporzione la superficie prescritta per i dormitori.

7. *Altri fabbricati rurali*: costruire stalle in quantità proporzionale al carico di bestiame prescritto.

Alle stalle dovranno essere annesse concimaie in muratura o, in casi eccezionali, costituite da fossi in terra con fondo impermeabile o impermeabilizzato, dell'ampiezza di mq. 4 per ogni capo grosso e con idonei accorgimenti igienici.

8. *Approvvigionamento di acqua potabile*: vi si deve provvedere o utilizzando le risorse idriche del fondo o eventualmente dei fondi vicini, o, in assenza di queste possibilità, con costruzione di cisterne o pozzi rispondenti a requisiti igienici.

9. *Viabilità*: per i fondi aventi superficie compresa tra 50 e 100 Ha, allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alla strada pubblica rotabile con una stradella transitabile con veicoli a ruota in tutte le stagioni dell'anno, qualora lo sviluppo di quest'ultima non superi 1 km. e qualora il costo delle opere d'arte, strettamente indispensabile, non superi il terzo del costo complessivo.

Per i fondi di ampiezza superiore a 100 Ha, l'obbligo dell'allacciamento del centro aziendale è esteso a km. 2.

Per le strade interaziendali le distanze di cui sopra si intendono raddoppiate.

Le strade di allacciamento debbono essere alberate.

Obbligo del riattamento e della manutenzione periodica delle strade esistenti o da costruire.

Terza sottozona delle colture legnose specializzate.

1. *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 20 Ha di vigneto e 40 Ha di uliveto o mandorleto.*

2. *Fabbricati rurali*: costruire una casa di abitazione per famiglia contadina per ogni 10 Ha di vigneto e per ogni 20 Ha di uliveto o mandorleto.

L'abitazione dovrà rispondere a requisiti igienici ed essere costituita da tre vani, di cui uno per cucina, per una superficie complessiva coperta di almeno 65 metri quadrati.

3. *Approvvigionamento di acqua potabile*: vi si deve provvedere o utilizzando le risorse idriche del fondo o, eventualmente, dei fondi vicini o, in assenza di queste possibilità, con costruzione di pozzi o cisterne rispondenti a requisiti igienici.

4. *Viabilità*: allacciare il centro aziendale esistente, o da costruire, alla strada rotabile pubblica, con una stradella transitabile con veicoli a ruota in tutte le stagioni dell'anno, qualora lo sviluppo di questa ultima non superi i km. 2 e qualora il costo delle opere d'arte, strettamente indispensabili, non superi il terzo del costo complessivo.

Obbligo del riattamento e della manutenzione periodica delle strade esistenti o da costruire.

Quarta sottozona dei pascoli non suscettibili di colture agrarie e dei boschi.

1. *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 100 Ha.*

2. *Miglioramento pascoli*:

a) oculato decespugliamento, ove non esistono motivi di stabilità del suolo;

b) spietramento superficiale, se necessario, e formazione eventuali di mura da chiudenda;

c) eliminazione dei ristagni d'acqua.

3. *Fabbricati rurali*: costruire in muratura ricoveri per pastori, locali per caseificio e tettoie per gli animali in proporzione sufficiente alla migliore utilizzazione dei pascoli.

4. *Approvvigionamento di acqua*: vi si deve provvedere mediante l'utilizzazione delle sorgenti o con costruzione di pozzi, cisterne o serbatoi.

Quinta sottozona delle terre irrigue o irrigabili.

1. *Presentazione del piano particolare per i fondi con superficie superiore a 20 Ha, nei quali esiste una propria disponibilità di acqua sufficiente per la irrigazione di almeno Ha 2 di terreno.*

2. *Acqua per irrigazione*: utilizzare razionalmente le disponibilità di acqua esistente e sostituire eventuali canalizzazioni principali in terra con canali impermeabili.

TEMPO DI ESECUZIONE

I termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati all'entità delle opere da eseguire, in ogni caso il termine massimo sarà di 6 anni con inizio dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare.

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni il termine utile di esecuzione è di anni 10 dall'approvazione del piano particolare con inizio dal primo anno.

I cambi di rotazione dovranno essere messi in atto con i necessari adattamenti a decorrere dalla prima annata agraria.

Le attuazioni per quello che riguarda il carico di bestiame, debbono essere messe in esecuzione dalla prima annata agraria se si dispone di sufficienti fabbricati rurali, ed entro un anno dalla costruzione dei fabbricati, qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente.

Entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, saranno fissati nei piani particolari approvati.

Art. 3.

L'Ispettore provinciale dell'agricoltura di Enna è tenuto ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta l'elaborato originale delle direttive predette, permettendone la consultazione presso la sede dell'Ispettorato durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e sarà affisso nell'albo pretorio dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nella zona in questione.

Alle seguenti formalità provvederà tempestivamente l'Ufficio regionale per la riforma agraria.

Palermo, addì 3 luglio 1953

L'Assessore: GERMANÀ

(4386)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 6550 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 29 marzo 1935, n. 689 R/Gab., con cui al sig. Perathoner Antonio fu Angelo, nato a Selva il 7 novembre 1898, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Paratoni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 15 maggio 1953 dal predetto signor Paratoni Antonio in atto residente a Selva Gardena;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949 relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763 Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 29 marzo 1935, n. 689 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Paratoni Antonio viene ripristinato nella forma tedesca di Perathoner.

Con la presente determinazione viene esteso il cognome nella forma tedesca anche alla moglie Rabanser Maddalena ed ai figli Giovanni, Luigia-Maria, Alberto.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 4 luglio 1953

Il Vice Commissario del Governo: BENUSSI

(3889)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Catanzaro in data 30 aprile 1953 n. 10769 col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952:

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1952 è costituita come appresso:

Presidente:
De Luca dott. Saverio, vice prefetto, presidente;

Componenti:
Mazza dott. Giuseppe, veterinario provinciale;
Colella prof. dott. Cataldo, docente in patologia ed anatomia patologica veterinaria;
Pagnini prof. dott. Ugo, docente di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
Ferrara dott. Francesco, veterinario condotto.

Segretario:
Mastroiacovo dott. Filippo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Napoli, presso la facoltà di veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 agosto 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4227)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Cuneo in data 5 febbraio 1953, n. 5940 col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952.

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1952 è costituita come appresso:

Presidente:
Bruschelli dott. Emilio, vice prefetto.

Componenti
Ferrari dott. Lelio, veterinario provinciale;

Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente in patologia veterinaria presso l'Università di Torino;
Seren prof. dott. Emilio, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;
Preve dott. Alessandro, veterinario condotto.

Segretario:
Di Franco dott. Antonino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 agosto 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4228)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per il reclutamento di quindici tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni,

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, per il reclutamento di quindici tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, riservato ai tenenti in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Art. 2.

Al concorso possono essere ammessi tutti i tenenti in servizio permanente delle Armi suddette eccezione fatta per coloro che abbiano la carriera limitata al grado di capitano.

Limite minimo di statura metri 1,70.

Il Ministro per la difesa può, con suo insindacabile giudizio, negare, in ogni caso, l'ammissione al concorso.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti

Art. 3.

I concorrenti debbono produrre domanda di ammissione al concorso su carta da bollo da L. 32 indirizzata al Ministero della difesa-Esercito.

La domanda deve essere presentata, unitamente ai documenti richiesti al Comando del corpo od ente al quale il concorrente è in forza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tale domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita;

b) stato civile;

c) recapito;

d) residenza della famiglia di origine ed, eventualmente, di quella della moglie.

Ogni variazione all'indirizzo deve essere tempestivamente segnalata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Alla domanda devono essere allegati il titolo di studio (in originale o copia autentica) e tutti gli altri documenti che il concorrente creda di produrre, tenendo presente che la qualifica di partigiano o patriota deve essere comprovata producendo il relativo brevetto.

Art. 4.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia il termine di sessanta giorni prescritto al precedente art. 3, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è portato a giorni settantacinque.

I predetti concorrenti possono produrre i documenti prescritti dall'art. 3 in tempo successivo, non oltre, però, il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

E' consentito che tali documenti siano prodotti dai familiari, o da altre persone incaricate, o fatti pervenire, entro il termine di cui al comma precedente, al distretto militare di residenza del concorrente o al locale Comando dell'arma dei carabinieri i quali ne cureranno l'immediato inoltro al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) avvertendo il Comando del corpo di sicurezza della Somalia.

Norme cui dovranno attenersi le autorità riceventi

Art. 5.

Le autorità militari competenti a ricevere le domande:

non daranno corso alle domande presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 3;

faranno risultare con dichiarazione da riportarsi in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa corredata dei prescritti documenti, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

completeranno le documentazioni con:

a) il libretto personale;

b) una copia dello stato di servizio;

c) una dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risultino in modo evidente i vari requisiti fisici e l'attuale effettivo possesso della idoneità dell'aspirante al servizio militare incondizionato.

Le domande, corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate, con ogni urgenza, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) che le rimetterà al Comando generale dell'arma, per l'istruzione.

Il Comando generale provvederà a far assumere le informazioni di rito allegandole in originale alle domande, che restituirà quindi al Ministero per le decisioni definitive, esprimendo su ciascuna il proprio motivato parere circa la ammissione al concorso.

Art. 6.

Il Comando del corpo di sicurezza della Somalia darà corso alle domande presentate entro il termine prescritto dal precedente art. 4, inoltrandole al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) con allegati i documenti che gli interessati avranno prodotto direttamente.

Accertamento dell'idoneità fisica dei concorrenti

Art. 7.

I competenti Comandi di corpo non appena saranno venuti in possesso delle domande di ammissione al concorso segnaleranno con lettera, direttamente al Comando generale dell'arma dei carabinieri, l'avvenuta presentazione comunicando tutti i dati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), dell'art. 3, al fine di rendere possibile l'immediato inizio della pratica informativa.

Disporranno quindi che gli aspiranti siano subito avviati all'ospedale militare o infermeria presidiaria viciniore, per subirvi i prescritti accertamenti medico-legali.

L'idoneità fisica dei concorrenti sarà accertata da apposita Commissione costituita dal direttore dell'ospedale o infermeria presidiaria, presidente, (per l'Ospedale militare di Cagliari da un ufficiale medico superiore in servizio permanente, delegato dal direttore) e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente, membri, dei quali uno potrà essere subalterno.

Le Commissioni mediche accerteranno, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di robusta costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare; siano immuni da imperfezioni dei vari organi ed apparati (specialmente in rapporto alle doti di resistenza fisica) e diano, in complesso, pieno affidamento di poter bene disimpegnare lo speciale servizio dell'Arma in pace e in guerra.

Dal verbale di visita medico-collegiale devono specificatamente risultare: la statura, il peso ed il perimetro toracico di ogni candidato.

La Commissione sanitaria dovrà, inoltre, accertare che i candidati:

1) abbiano «visus» pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

a) miopia ed ipermetropia: 3 D. in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico: 8 D. in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto 3 D. quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico;

2) percepiscano la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno e a una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Sono causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, per tutti i candidati, l'esame radiografico del torace.

La Commissione eseguiti tutti gli accertamenti prescritti, dovrà pronunciarsi in modo esplicito e definitivo senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

In caso di non accettazione, l'aspirante, munito del verbale e dei referti degli esami speciali in plico chiuso, sarà avviato, con tutta sollecitudine, alla Direzione di sanità competente territorialmente (per gli aspiranti della Sardegna all'ufficio di sanità di Cagliari) per essere visitato da una Commissione medica di appello formata dal direttore di sanità, o capo ufficio di sanità per la Sardegna, presidente, e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente, membri, con l'esclusione di quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima Commissione.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza delle Forze armate in Somalia la visita di appello dovrà essere praticata da un Collegio medico presieduto dal Capo del servizio sanitario per la Somalia.

Il giudizio di appello è definitivo ed i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

I candidati che non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità, saranno considerati senz'altro rinunciatari al concorso.

Norme concernenti la Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e le graduatorie

Art. 8.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente è fatta da apposita Commissione da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, che sarà così composta:

un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

quattro ufficiali superiori, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, membri;

un funzionario civile del gruppo *A* del ruolo amministrativo del Ministero della difesa-Esercito, di grado non superiore al 7°, segretario, senza diritto al voto.

In caso di impedimento, è ammessa, in ogni momento, la sostituzione di uno o più componenti la Commissione.

Art. 9.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del presente bando di concorso, sono i seguenti:

a) titolo di studio;

b) benemerenze di guerra;

c) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

d) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 110 punti ripartiti nel modo seguente:

15 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

20 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

60 punti per i titoli di cui alla lettera *c*);

15 punti per i titoli di cui alla lettera *d*).

Coloro che non abbiano riportato almeno 30 punti per i titoli di cui alla lettera *c*) sono dichiarati non idonei.

Ogni componente della Commissione giudicatrice può disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Art. 10.

Le graduatorie di merito saranno stabilite in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9.

A parità di punteggio sarà tenuto conto dei seguenti titoli professionali nell'ordine appresso indicato:

maggiore anzianità di grado;

età;

benemerenze di guerra.

Art. 11.

I tenenti in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio vincitori del concorso, dovranno frequentare apposito corso tecnico-professionale presso la Scuola centrale dei carabinieri e, se dichiarati idonei, negli esami finali, conseguiranno il trasferimento nell'Arma stessa.

Essi assumeranno nel nuovo ruolo l'anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto che sanziona il trasferimento, mentre l'anzianità relativa sarà determinata dall'anzianità nell'Arma di provenienza e a parità di questa, secondo le norme di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali.

Art. 12.

Entro due anni dal trasferimento nell'Arma dei carabinieri, non compreso in detto periodo il tempo eventualmente trascorso in aspettativa o in sospensione dall'impiego, i tenenti di cui al precedente art. 11 potranno essere ritransitati nell'Arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio di istituto, riprendendo la loro anzianità originaria.

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel giornale militare

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1953

Il Ministro: CODACCI PISANELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1953
Registro n. 33, *foglio n.* 213

(4407)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso a settanta posti di ispettore aggiunto di 4ª classe in prova (gruppo B, grado 11°) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, sull'ordinamento dell'attuale Ispettorato del lavoro, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 7 marzo 1953, n. 48096/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settanta posti di ispettore aggiunto di 4ª classe grado 11°, gruppo *B*) in prova del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella *B* allegata al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, fra coloro che sono in possesso del diploma di perito tecnico industriale.

Non saranno ritenuti validi titoli di studio equipollenti.

Nono possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ispettore aggiunto di 4ª classe grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, senza conseguirvi l'idoneità.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere dall'ammissione al concorso, con decreto non motivato ed insindacabile, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale del personale e degli affari generali Servizio dell'Ispettorato del lavoro entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Peraltro, è consentito ai candidati di presentare anche oltre il termine di sessanta giorni e comunque prima della prova orale, i documenti militari, quando questi siano rilasciati da autorità militari.

Le domande dovranno contenere:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione con la quale il candidato si impegni, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

f) dichiarazione dalla quale risulti se il candidato abbia partecipato a precedenti concorsi dell'Ispettorato del lavoro e nella quale siano indicati, nella ipotesi affermativa, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto;

h) elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Titolo di studio, di cui al precedente art. 1, e cioè diploma di perito tecnico industriale.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia autentica del diploma stesso su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°.

I) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180), per i mutilati ed invalidi e per i congiunti delle vittime del terrorismo politico nelle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660), per i mutilati ed invalidi in conseguenza di azioni di carattere politico di elementi slavi avvenute nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e per i congiunti delle vittime di tali azioni (legge 23 marzo 1952, n. 207;

e) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione (legge 10 ottobre 1950, n. 843);

f) per i mutilati ed invalidi per servizio e per i congiunti dei caduti per servizio (legge 15 luglio 1950, n. 539);

g) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), e *h*) del presente punto I) non sono cumulabili, non potendo il limite massimo di età superare, in ogni caso, ai sensi della legge 3 maggio 1950, n. 223, gli anni 45.

II) Il limite di età di anni 40 è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto II) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, il limite massimo di età è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età già eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal pre-

fetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi del terrorismo politico nelle colonie, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati e invalidi da azioni di carattere politico di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali ritenga necessario l'accertamento.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo da L. 24, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono dispensati dal produrre la fotografia autenticata gli aspiranti che siano in possesso di libretto ferroviario personale concessione speciale C per dipendenti dello Stato, circostanza che, ove ricorra, dovrà essere esplicitamente menzionata nella domanda.

10. I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

11. I concorrenti dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40, rilasciata e autenticata da superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

La copia dello stato di servizio non è richiesta per i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o dalla lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

e) i reduci della deportazione o dell'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati e invalidi del terrorismo politico nelle colonie, i mutilati ed invalidi per servizio e i mutilati e invalidi da azioni di carattere politico di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra o lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie ovvero delle vittime di azioni di carattere politico di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o degli invalidi del terrorismo politico nelle colonie o degli invalidi per servizio ovvero degli invalidi per azioni di carattere politico di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie o dei caduti per servizio ovvero delle vittime di azioni di carattere politico di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per

merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera p) che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 3 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 8 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 3, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente art. 3, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà. I documenti rilasciati in carta libera devono essere altresì accompagnati dall'attestato di povertà.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dal precedente art. 2 circa il requisito dell'età.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, i documenti che attestino, nei loro confronti, titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 7.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni. Per la partecipazione al presente concorso deve in ogni caso essere prodotta tutta la documentazione richiesta.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso, salvo quanto disposto nel secondo comma del precedente art. 2.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in quattro prove, tre scritte e una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto e legislazione del lavoro;

2) tecnologie meccaniche, o metallurgiche, a scelta del candidato;

3) tecnologie tessili, o del legno, a scelta del candidato.

La prova orale verterà, oltre che sul diritto e legislazione del lavoro e sulle tecnologie prescelte dal candidato quali materie delle prove scritte, su nozioni di diritto amministrativo, su elementi di diritto e procedura penale (la legge penale: codice e leggi complementari; il reato in generale: delitti e contravvenzioni; le pene; i delitti contro la pubblica amministrazione; nozioni del processo penale e dell'azione penale; sentenze e ordinanze: polizia giudiziaria) e su nozioni di statistica metodologica.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo a Genova, Milano, Padova, Bologna, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale si riserva la facoltà di sopprimere, tra le sedi anzidette, quelle presso le quali il numero degli aspiranti al concorso sarà inferiore a cinquanta, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una delle sedi soppresse.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per le prove scritte, della sede, dell'ora e dei locali in cui esse si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Per ciascuna delle prove scritte sono assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni.

La nomina dei vincitori ad ispettore aggiunto di 4ª classe dell'Ispettorato del lavoro verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buno esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11°, gruppo B, del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, mentre quelli non riconosciuti idonei saranno licenziati, senza alcun diritto a compenso o indennità.

Art. 13.

I vincitori del presente concorso non potranno per alcun motivo essere destinati presso uffici della Amministrazione centrale o presso il Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Roma, prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro.

Alla disposizione di cui al precedente comma potrà derogarsi, sempre che le esigenze di servizio lo consentano, per coloro che alla data del presente decreto siano già dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 14.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 15.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° dei ruoli del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) di un magistrato della Corte dei conti;

d) di un professore insegnante tecnologia industriale in un istituto industriale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore all'11° dei ruoli del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1953

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1953
Registro n. 3 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 298. — BAIOCCHI

(4419)

PREFETTURA DI SIENA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il proprio decreto n. 17775-III-S del 6 luglio 1953, relativo alla nomina dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1950 nei Comuni della provincia;

Ritenuto che taluni concorrenti hanno dichiarato di rinunciare alla nomina, sì che occorre procedere alla dichiarazione di vincitore dei concorrenti idonei che seguono in graduatoria;

Visto a tal riguardo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori del concorso a posti di medico per le condotte a fianco di ciascuno indicata:

1) Tortelli dott. Michele di Alfredo: Monteroni d'Arbia (Ville Corsano);

2) Tronconi dott. Francesco di Egisto: Casole d'Elsa (Monteguidi-Mensano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 14 agosto 1953

Il prefetto: SPASIANO

(4300)

PREFETTURA DI TRAPANI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trapani

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il proprio decreto 22 settembre 1952, n. 28182, con il quale furono dichiarate le vincitrici del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Trapani, al 31 dicembre 1951;

Vista la dichiarazione con la quale la ostetrica Marceca Francesca ha reso noto di rinunciare alla quarta condotta ostetrica rurale di Xitta (Trapani) a lei assegnata con il decreto suddetto;

Vista la lettera con la quale l'ostetrica Tedesco Maria — titolare della condotta rurale (Rilievo), assegnatale con il decreto 28182 suddetto — interpellata da questa Prefettura ha dichiarato di accettare la condotta urbana di Xitta;

Vista la lettera con la quale l'ostetrica Criscenti Maria — titolare della settima condotta ostetrica di Fulgatore, a lei assegnata con il decreto prefettizio n. 28182 più volte citato — interpellata circa l'accettazione della condotta di Rilievo, ha dichiarato di accettare tale condotta;

Vista la dichiarazione a firma della ostetrica Colletti Vita con la quale la stessa ostetrica risultante al sesto posto della graduatoria del concorso di cui trattasi afferma di rinunciare alla condotta ostetrica di Rilievo ed a quella di Fulgatore, nel caso in cui si rendessero vacanti;

Considerato che al settimo posto della graduatoria del concorso di cui trattasi è stata classificata la ostetrica Costanza Susanna e che questa ha richiesto fra le sedi di preferenza indicate nella domanda di partecipazione al concorso la condotta di Fulgatore ed ha dichiarato di accettare tale sede;

Visto l'art. 35 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta

A parziale modifica del decreto 22 settembre 1952, n. 28182, le ostetriche sotto indicate sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco ciascuna di esse indicate:

Tedesco Maria, domiciliata in Trapani Fulgatore: quarta condotta rurale (Xitta) di Trapani;

Criscenti Maria di Giovanni, domiciliata in Trapani (Xitta): condotta rurale di Rilievo, Trapani;

Costanza Susanna, domiciliata in San Vito Lo Capo: condotta rurale di Fulgatore Trapani.

Il sindaco di Trapani è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Trapani, addì 27 luglio 1953

Il prefetto: CRISCUOLI

(4250)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.